

Tribunale di Pavia
Ufficio esecuzioni immobiliari
G.E. dott. E. Rizzi
procedura esecutiva immobiliare **R.G.E. N. 314/2024**
custode giudiziario: **Ifir Piemonte I.V.G. s.r.l.**
Tel. 0381-691137 e-mail immobiliarivigevano@ifir.it

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

1° ESPERIMENTO

L'Avv. Adriana Ciappa, nominato Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale con ordinanza in data 19.03.2025

AVVISA CHE

tramite il portale www.astetelematiche.it il giorno **22 Luglio 2025, alle ore 9.30**, avrà inizio l'esame delle offerte telematiche della procedura di

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

del seguente bene:

LOTTO UNICO

Bene immobile in Vigevano (PV), Via Valletta Fogliano, n.1

Piena ed intera proprietà per la quota di 1/1, costituita da un appartamento al primo piano, di un fabbricato condominiale di sei piani fuori terra (con ascensore), denominato "Condominio Casa Valletta", costituito da soggiorno, con angolo cottura e balcone, ripostiglio, camera e bagno.

All'immobile compete quote di comproprietà su enti, spazi e parti comuni condominiali del fabbricato a cui appartengono.

Il tutto così identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune:

- **Foglio 52, mapp. 3910, sub.47**, Cat. A/3, cl. 3, vani 3, sup.cat.mq.45, r.c. € 170,43, Via Valletta Fogliano, n°1 P1S1,

Confini in linea di contorno ed in senso orario:

- Proprietà di terzi e corridoio comune;
- Proprietà di terzi;
- Via Valletta Fogliano;
- Proprietà di terzi.

Accertamento conformità urbanistico-edilizie e catastali:

Pratiche edilizie e amministrative:

Il fabbricato è stato costruito in base ai seguenti provvedimenti edilizi:

- "Autorizzazione per l'esecuzione di lavori edili" n. 27018 di P.G. e 1499/61 di P.T., rilasciata in data 20/12/1961, per "costruzione di casa ad uso abitazione" e successiva variante n. 23875 di P.G. e 1499/61 di P.T., rilasciata in data 19/09/1962, relativa "alla modifica di progetto approvato in data 20 Dic. 1961". Fine lavori accertata in data 22 ottobre 1962. Dichiarazione di abitabilità N. 1328 del 24 aprile 1963.

L'appartamento in oggetto ha assunto l'attuale consistenza a seguito dei seguenti interventi edilizi:
- Denuncia Inizio Attività prot. N. 1092/05 in data 30 settembre 2005 e successiva Variante prot. N. 1092/05 VAR in data 19 dicembre 2005 per l'esecuzione delle seguenti opere edilizie: "modifiche interne e formazione di n. 2 unità immobiliari, consistenti in demolizione e ricostruzione di tavolati con adeguamento degli impianti tecnologici e sostituzione dei portoncini di ingresso del tipo blindato".

Accertamento di conformità Urbanistico-Edilizia-Catastale:

Nel sopralluogo in data **27 gennaio 2025** si è accertata la sostanziale conformità dello stato dei luoghi rispetto ai progetti ed alla scheda catastale depositata; si rileva unicamente inesattezza in visura, nell'indirizzo viene segnalato "Piano S1-1" anziché solo "Piano 1", da regolarizzarsi con semplice istanza (in marca da bollo), con un costo stimato, compilazione e presentazione istanza da parte di un tecnico, spese e accessori di legge compresi, di € **400,00**.

L'attuale mappale deriva da:

- Foglio 52 mapp. 3910 sub. 47:

Dati derivanti da: Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.

Dati derivanti da: Variazione del 12/08/2013 Pratica n. PV0107560 in atti dal 12/08/2013 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n. 40698.1/2013), con cui è stata soppressa la particella al **fg. 52 mapp. 1723 sub. 47** e costituita l'attuale particella al fg. 52 mapp. 3910 sub. 47.

- Foglio 52 mapp. 1723 sub. 47:

Dati derivanti da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 26/01/2007 Pratica n. PV0023438 in atti dal 26/01/2007 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 6517.1/2007).

Dati derivanti da: VARIAZIONE del 26/01/2006 Pratica n. PV0011955 in atti dal 26/01/2006 DIVISIONE-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 2316.1/2006), con cui è stata soppressa la particella al **fg. 52 mapp. 1723 sub. 25** e costituita la particella al fg. 52 mapp. 1723 sub. 47.

- Foglio 52 mapp. 1723 sub. 25:

Dati derivanti da: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 28/07/2005 Pratica n. PV0121382 in atti dal 28/07/2005 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 34153.1/2005).

Dati derivanti da: FRAZIONAMENTO E FUSIONE del 27/07/2004 Pratica n. PV0135263 in atti dal 27/07/2004 FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 22637.1/2004).

Vincoli giuridici

Non risultano vincoli giuridici che resteranno a carico dell'acquirente.

Stato di possesso dei beni

L'immobile risulta occupato da terzi con contratto non opponibile alla procedura.

Il Giudice ha emesso ordine di liberazione dell'immobile in data 27.02.2025, concedendo 90 giorni (sospesi nel periodo feriale) all'esecutato per rilasciare il bene immobile.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato di stima a cui si rimanda, allegato alla pubblicità della vendita effettuata sui siti www.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it e www.astalegale.net (link reperibili anche sul sito www.tribunale.pavia.it)

Alla data della perizia 14.02.2025 risultano insolute spese condominiali pari ad € 5.497,58.

Ulteriori informazioni rispetto all'immobile:

"si precisa che l'unità immobiliare in oggetto è sita in comune di Vigevano nello stabile condominiale denominato "Condominio Casa Valletta" sito in via Valletta Fogliano n. 1, angolo corso Genova. Nella vendita è compresa la quota proporzionale di comproprietà sugli enti e spazi comuni condominiali individuati dall'art. 1117 Codice Civile, dai titoli di provenienza e dal regolamento di condominio attualmente vigente, ivi compresi il cortile comune, l'androne, l'ingresso

condominiale, i terrazzini, i corridoi di accesso agli appartamenti ed alle cantine, il vano scala, il vano scarico rifiuti ed il locale caldaia, salvo quanto precisato infra al punto 2d), distinti a catasto fabbricati al foglio 52, mappale 1723 sub. 42 (beni comuni non censibili). Inoltre la parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto che il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è tenuto al pagamento delle spese di riscaldamento in ragione di 598,48/1000 (cinquecentonovantotto virgola quarantotto millesimi) in quanto l'impianto risulta essere in comproprietà con altro fabbricato condominiale adiacente, come risulta dalle scritture private in autentica notaio Scognamiglio del 2 marzo 2004 e 18 marzo 2004 di cui infra. L'accesso pedonale si pratica dalla via Valletta Fogliano; l'accesso carraio si pratica dal corso Genova transitando su parti comuni. In particolare parte acquirente si dichiara edotta dei patti ed obblighi contenuti nella scrittura privata in autentica notaio Angelo Pandolfi in data 19 novembre 1999, nn. 273430/19886 di rep., registrata a Vigevano il 9 dicembre 1999 al n. 631 e trascritta presso la conservatoria RR.II. di Vigevano in data 17 dicembre 1999 ai nn. 11144/7426 e precisamente:

a) poiché l'edificio contrassegnato con la lettera B nella planimetria allegata alla suddetta scrittura di proprietà o aventi causa è situato nel cortile interno e senza alcun accesso diretto alla strada, sul fondo contrassegnato nella medesima planimetria con la voce "SE-DIME CASA A" già di pertinenza del fondo su cui sorge il fabbricato di cui fa parte l'unità in oggetto grava servitù di passaggio carraio e pedonale a favore del fondo contrassegnato in planimetria con la voce "SEDIME CASA B", da esercitare attraverso il vano carraio sito in corso Genova n. 45/b largo metri 3,5 con pareti in muratura e pavimento in piastrelle di cemento. Tale vano è protetto da cancello di ferro a due ante elettrocomandate mediante due pistoni orizzontali e relative apparecchiature di sicurezza; il portello pedonale è inserito nell'anta di nord chiusa da meccanismo a pompa. le spese di manutenzione, conservazione ed eventuale rifacimento delle opere riguardanti il cancello meccanizzato, il pavimento dell'androne carraio, così come il vano androne (es. tinteggiatura) saranno divise fra le proprietà nella misura di 1/5 (un quinto) a carico del fabbricato contrassegnato in planimetria con la lettera "A" (di cui fa parte l'unità in oggetto) e di 4/5 (quattro quinti) a carico del fabbricato contrassegnato con la lettera "B".

b) Poiché lo scarico fognario del palazzo contrassegnato con "B" per raggiungere la fognatura comunale in corso Genova, si inserisce nella fognatura del palazzo contrassegnato con "A" per un tratto di circa metri 10 (dieci) sul confine di nord dello stesso, al piano cantina, con tubazione in pvc pesante del diametro di circa centimetri sedici, le spese di eventuali opere di manutenzione o rifacimento del tratto di fognatura in comune fra i due fabbricati dovranno essere suddivise in parti uguali per le due proprietà. c) La rampa di accesso alle autorimesse site nel piano cantinato contrassegnato con "B" insiste in parte sul sedime del fabbricato contrassegnato con "A", sul quale pertanto grava servitù passiva di passaggio carraio a favore del piano cantinato del palazzo "B" relativamente alla prima parte dello scivolo, il tutto identificato nella planimetria allegata alla suddetta scrittura in autentica Notaio Pandolfi con colorazione rossa e contrassegnato con il n. 3. Lo stato dei luoghi di tale rampa non potrà essere arbitrariamente mutato dai proprietari dell'edificio "B" così come le spese di manutenzione di detta rampa ed una eventuale responsabilità civile per infortuni che dovessero avvenire su di essa, sono a totale carico dei proprietari del fabbricato "B".

d) La centrale termica, unica per gli edifici "A" e "B" è sita nel locale caldaia, adiacente al piano cantinato del palazzo "A" con accesso indipendente dall'esterno. L'impianto comprendente la caldaia, il bruciatore, le pompe, tutte le apparecchiature di sicurezza e di regolazione dell'impianto, compreso il serbatoio del gasolio interrato nel cortile antistante la centrale termica, sono di proprietà comune. Le spese di riparazione, manutenzione ed eventuale sostituzione di tutte queste apparecchiature, così come le necessarie opere in muratura, saranno da suddividere in parti uguali fra i due fabbricati.

e) Le spese di ripartizione, manutenzione delle tubazioni che dipartono dalla centrale termica ed attraversano il piano cantinato del fabbricato "A", alimentando gli impianti di riscaldamento del fabbricato "B" saranno a carico delle proprietà di quest'ultimo.

f) Ciascuna proprietà dei fondi "A" e "B" nell'ambito del terreno di sua proprietà può predisporre dei posti auto che deciderà autonomamente di far utilizzare, con i tempi e modi da definire, dai

condomini di ciascun fabbricato. Inoltre la parte acquirente si dichiara edotta del fatto che il fabbricato di cui fa parte l'unità in oggetto è gravato da servitù di passo pedonale per l'accesso, l'utilizzo, l'ispezione e la manutenzione di fossa settica e del contatore Enel costituita con scrittura privata in autentica notaio Scognamiglio di Milano in data 2 marzo 2004, nn. 64995/8166 di rep., registrata a Milano 4 il 17 marzo 2004 al n. 1564 e trascritta a Vigevano in data 30 marzo 2004 ai nn. 3135/1902 e con scrittura privata in autentica stesso notaio in data 18 marzo 2004, nn. 65044/8208 di rep., registrata a Milano 4 il 25 marzo 2004 al n. 1757 e trascritta a Vigevano in data 8 aprile 2004 ai nn. 3493/2130, scritture cui si fa ampio riferimento anche per quanto riguarda accordi in ordine al funzionamento ed alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento. Inoltre la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza del contenuto della servitù di sosta, parcheggio, e ricovero cicli e motocicli nonché servitù di passaggio pedonale e con cicli e motocicli a favore del condominio di cui fa parte l'unità compravenduta ed a carico del box al mappale 1721 sub. 21 del foglio 52 costituita con scrittura in autentica notaio Scognamiglio del 2 marzo 2004 sopraccitata, il tutto come meglio indicato nella stessa."

Il tutto come riportato nel quadro D della nota di trascrizione del titolo di provenienza, e della perizia che qui si deve ritenere integralmente riportata.

al valore d'asta di € 53.150,00 (cinquantatremilacentocinquanta/00)
offerta minima € 39.863,00 (trentanovemilaottocentosessantatre/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a: **€ 1.000,00 (euro mille)**

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA

Il giudice dell'esecuzione ha nominato gestore della vendita telematica **Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.**, tramite il proprio portale www.astetelematiche.it

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta di acquisto deve essere redatta e depositata, a pena di inammissibilità, in via telematica **entro le ore 12.00 del giorno 21 Luglio 2025**, con la modalità e i contenuti previsti dagli artt. 12 e ss. del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015 che si riportano al paragrafo successivo.

L'offerta, a pena di inammissibilità, è redatta tramite la compilazione del modulo web fornito dal Ministero della Giustizia, cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale delle vendite pubbliche, secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" ivi pubblicato.

A pena di inammissibilità l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare, attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore pec del Ministero della Giustizia. In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia, l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M. 32/2015.

2. NORME DI RIFERIMENTO

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

3. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta può essere presentata da persona fisica, ad eccezione del debitore, da persona giuridica, da più persone, sia fisiche che giuridiche, che intendono acquistare *pro quota* o con diritti reali complementari, dal procuratore legale in rappresentanza dell'offerente e dal procuratore legale per persona da nominare.

L'offerta presentata per un minorente deve essere sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'offerta presentata per un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'offerta presentata da più persone deve essere sottoscritta, con firma digitale, da un solo offerente cui deve essere allegata la procura notarile rilasciata a quest'ultimo da parte dei co-offerenti.

L'offerta presentata dal procuratore legale, sia in rappresentanza dell'offerente sia per persona da nominare, deve essere corredata dalla procura speciale notarile.

La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

Per l'offerta presentata da persona fisica non è ammessa la procura a soggetto diverso dal procuratore legale (avvocato).

L'offerta presentata dalla persona giuridica è sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata dalla visura camerale da cui risultino i poteri oppure dalla procura notarile o dalla delibera che giustifichi i poteri.

Gli offerenti sono onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo¹ in via telematica (attualmente € 16,00).

Offerte presentate da altri soggetti saranno dichiarate inammissibili.

4. CONTENUTO DELL'OFFERTA

¹ Il pagamento del bollo deve essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamenti online tramite PagoPA- utenti non registrati > Bollo su documento" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>. **La ricevuta di avvenuto pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici deve essere allegata alla PEC** con cui viene inviato il pacchetto dell'offerta generato tramite il modulo web ministeriale. La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta ma l'avvio delle procedure di recupero coattivo.

L'offerta d'acquisto è irrevocabile e deve contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto (a cui comunque si rinvia per tutto quanto non indicato), i seguenti dati, con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale deve essere riportato in un documento separato da allegare all'offerta telematica:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v. L.n.76/2016) in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del contraente.
- b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, comprensivo del numero del lotto, ufficio giudiziario, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Pavia;
- c) l'indicazione del referente della procedura (Professionista delegato);
- d) data e ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- e) l'indicazione del prezzo offerto che non può essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto rispetto al valore d'asta indicato nell'avviso di vendita;
- f) il termine di pagamento del prezzo che non può comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale e non prorogabile);
- g) l'importo versato a titolo di cauzione, con data, orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN - o codice similare - composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);
- h) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta a cui l'offerente acconsente che siano inviate tutte le comunicazioni previste e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni;
- i) dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

All'offerta devono essere allegati in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:

- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente;
- se questi è coniugato o unito civilmente in comunione legale dei beni copia del documento di identità e copia del codice fiscale del coniuge o dell'unito civilmente;
- qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge autenticata da pubblico ufficiale;
- qualora l'offerente sia minore di età, interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno, copia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che agisce in suo nome con la copia della relativa autorizzazione del giudice tutelare;
- se l'offerente non è una persona fisica, copia del documento da cui risultino i poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta (visura camerale risalente a non più di tre mesi, nonché copia della delibera assembleare o consiliare che autorizza un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato);
- se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta per atto pubblico o scrittura privata autenticata e copia dei loro documenti di identità;
- se l'offerta è presentata dall'avvocato, copia anche per immagine della procura speciale notarile rilasciata dal soggetto nel cui nome offre, oltre a copia del documento di identità di entrambi;

- contabile del bonifico attestante il versamento della cauzione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto di bonifico (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- ricevuta di pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici <http://pst.giustizia.it>;
- dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

La cauzione deve essere versata esclusivamente con unico bonifico sul conto corrente **IBAN IT49J0326823000052645480180** intestato a **TRIBUNALE DI PAVIA PROC.ES. 314/2024**, acceso presso Banca SELLA con causale: PROC. ES. IMM. RGE seguito dal numero e dall'anno della procedura esecutiva immobiliare con indicato un "nome di fantasia"; il versamento della cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà essere eseguito in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

A pena di inammissibilità dell'offerta, la cauzione deve essere di importo pari almeno al 10 % del prezzo offerto.

In caso di mancato versamento del saldo prezzo la cauzione è trattenuta dalla procedura esecutiva. In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione è restituita al soggetto offerente mediante bonifico bancario sul conto corrente da cui proviene il pagamento con costo del bonifico a carico della procedura.

7. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si procede all'aggiudicazione al maggior offerente, anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

8. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche sono aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non eseguiti, il giorno e all'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte, dà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procede a gara sull'offerta più alta, che ha durata sino alle ore 15 del giorno successivo a quello di apertura delle buste e valutazione di ammissibilità delle offerte, termine avviato dal Professionista delegato; durante il periodo della gara, ogni partecipante può effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa è prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara ha luogo entro il giorno successivo al suo termine, scadenza prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene è definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura a chi ha effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura dispone la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulta aggiudicatario la cauzione è restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale è stata inviata.

9. AGGIUDICAZIONE

Alla scadenza della gara, all'esito degli eventuali prolungamenti, il professionista delegato procede all'aggiudicazione, stilando verbale, individuando il miglior offerente. In caso di unica offerta, anche se l'offerente non si è collegato alla vendita telematica, il bene è aggiudicato all'offerente. In caso di pluralità di offerte e di gara, il bene è aggiudicato all'offerente che ha effettuato, al termine del tempo concesso, il maggior rialzo. In caso di pluralità di offerte senza che siano effettuati rilanci, il bene è aggiudicato all'offerente che ha offerto di più, in subordine, a parità di prezzo offerto, a quello che ha depositato cauzione più alta, che ha indicato il minor tempo per il versamento del saldo prezzo. A parità di tutte queste condizioni all'offerente che ha depositato l'offerta per primo.

10. ADEMPIMENTI PER L'AGGIUDICAZIONE PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare al Professionista delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

11. TERMINI PER IL SALDO PREZZO E PER IL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

In caso di aggiudicazione, il termine (non soggetto a sospensione nel periodo feriale e non prorogabile) per il deposito del saldo del prezzo (prezzo al netto della cauzione versata) e delle spese (imposta di registro ipotecaria e catastale, eventuale IVA, spese di trascrizione del decreto di trasferimento, contributo al compenso del delegato *ex art. 2, comma settimo, DM 227/2015*) è comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle ulteriori spese deve essere effettuato comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione.

Il mancato versamento del prezzo nel termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta e comunque non oltre 120 giorni dall'aggiudicazione comporta la decadenza dall'aggiudicazione con trattenimento della cauzione a titolo di multa e sanzione *ex art. 587 c.p.c.* e possibilità di condanna al risarcimento del danno *ex art. 177 disp. att. c.p.c.*

Entro il medesimo termine, l'aggiudicatario deve rendere al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 D.lgs. 231/2007 (dichiarazioni antiriciclaggio) a pena di decadenza dall'aggiudicazione con le medesime conseguenze prescritte per il mancato versamento del saldo prezzo (trattenimento della cauzione e condanna al risarcimento del danno).

[B]

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) deve essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva (salvo il caso di acquisto tramite mutuo bancario in cui è possibile depositare al professionista delegato assegno circolare) entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non soggetto a sospensione nel periodo feriale e non prorogabile), a pena di decadenza dall'aggiudicazione, trattenimento a titolo di multa della cauzione versata ed eventuale condanna al risarcimento del danno *ex art. 177 disp. att. c.p.c.*; entro il medesimo termine l'aggiudicatario, oltre al prezzo, dovrà versare gli oneri fiscali (nella misura e con le modalità che saranno indicati dal Professionista Delegato) e una quota del compenso del professionista delegato per il trasferimento del bene così determinata (già comprensiva dell'onorario per la trascrizione del decreto di trasferimento):

- € 693,00 per acquisti inferiori ad € 100.000,00
- € 968,00 per acquisti compresi tra € 100.000,00 ed € 500.000,00
- € 1.243,00 per acquisti superiori ad € 500.000,00

il tutto oltre IVA (22%) e contributo previdenziale (4%).

2. Il pagamento del saldo prezzo e degli oneri fiscali va effettuato attraverso due versamenti differenti sul conto corrente della procedura; il pagamento della quota di compenso del professionista delegato a carico dell'aggiudicatario va effettuato tramite versamento diretto al Professionista Delegato.

3. L'aggiudicatario che intenda avvalersi di benefici fiscali dovrà farne richiesta e renderne le relative dichiarazioni all'atto dell'aggiudicazione e, se richiesta, produrre la relativa documentazione entro il termine fissato per il versamento del prezzo.

4. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

[C]

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

Le informazioni relative alla vendita sono pubblicizzate attraverso:

a. la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia;

b. la pubblicazione sui siti individuati per la pubblicità *ex art.490 II co. c.p.c.*:

www.asteannunci.it - www.astalegale.net - www.astegiudiziarie.it

e:

www.idealista.it - www.casa.it - www.subito.it - www.bakeca.it

RENDE NOTO

a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi che sono stati convertiti in pignoramento, che saranno cancellati a cura e spese della procedura;

e) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all'approvazione del progetto di distribuzione;

f) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

AVVERTE

1. che in base a quanto disposto dall'art. 624 *bis* c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i

creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto;

2. che, in base a quanto disposto dall'art. 161 *bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

3. che, avvenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

I N F O R M A


che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di funzionamento del portale del Gestore incaricato della vendita attraverso la consultazione del relativo sito web.

Per tutto quanto non direttamente contemplato dal presente avviso si rimanda alla legge e al regolamento ministeriale sulla vendita telematica.

Vigevano, 18 Aprile 2025

Il Professionista Delegato

Avv. A. Ciappa



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®